



COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 68

Riunione del 27-09-2018 sessione

OGGETTO: REVISORE DEI CONTI - NOMINA PER IL TRIENNIO 2018-2021

L'anno Duemiladiciotto, addì Ventisette del mese di Settembre alle ore 21:00 nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

PRESENTI	ASSENTI
ROSSI ANDREA (Sindaco) BUI LORENZO (Presidente) RASPANTI ALICE (Consigliere) MILLACCI ALBERTO (Consigliere) BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) DUCHINI LORENZA (Consigliere) TALLI FRANCO (Consigliere) BELVISI MARTINA (Consigliere) CORSI BENEDETTA (Consigliere) GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) RUBEGNI LUCA (Consigliere) BIANCHI MAURO (Consigliere) ABRAM MICHELE (Consigliere) MASINA GIORGIO (Consigliere) COLTELLINI VALERIO (Consigliere) CHIEZZI DANIELE (Consigliere)	BAZZONI STEFANO (Consigliere)
Tot. 16	Tot. 1

PRESENTI	ASSENTI
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) BARBI ANGELA (Assessore esterno)	

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale Dott. Michele Pinzuti incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione e la discussione dell'argomento, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall'apposito programma di trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna conservato agli atti

Visto il titolo VII della parte II del D.Lgs. 267/2000, che tratta della revisione economica-finanziaria degli Enti locali e che prevede che la revisione economica – finanziaria del Comune sia affidata, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, quale Montepulciano, ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i seguenti soggetti:

- iscritti al registro dei revisori contabili;
- iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- iscritti nell'albo dei ragionieri;

Dato atto che tale normativa dispone che:

- a) l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta;
- b) il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del TUEL;
- c) valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, e, pertanto, non possono essere nominati revisori (e decadranno dall'ufficio nel caso in cui tale ipotesi si verifichi in corso di mandato):
 - l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti della giunta;
 - coloro che sono legati al Comune (o alle società da questo controllate o a quelle sottoposte a comune controllo), da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) L'incarico non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;
- e) I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;
- f) ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale il soggetto attesta il

rispetto dei limiti sopra indicati;

Considerato che:

- l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.9.2011, n. 148, prevede ora che i revisori degli Enti Locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- lo stesso Decreto Legge ha demandato al Ministro dell'Interno l'emanazione di un decreto ove vengano stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco;
- il Ministro dell'Interno, con Decreto n. 23 del 15.2.2012, in applicazione della disposizione da ultimo citata, ha provveduto ad istituire, presso lo stesso Ministero, tale elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, elenco che consta di tre fasce in relazione alla dimensione demografica degli Enti Locali come di seguito:
 - fascia 1: Comuni fino a 4.999 abitanti;
 - fascia 2: Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità Montane;
 - fascia 3: Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché Province;
- lo stesso Ministero dell'Interno ha stabilito che gli Enti Locali sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo circa la data di scadenza dell'Organo di Revisione affinché la stessa provveda all'estrazione a sorte in seduta pubblica, con procedura tramite sistema informatico, di tre nominativi di iscritti all'Albo per la fascia di appartenenza. Infatti, il Decreto del Ministero dell'Interno n. 1/2012, stabilisce che per ciascun componente dell'Organo di Revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di Revisore dei Conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare;

Dato atto:

- che, in adempimento alle predette disposizioni con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 02/09/2015 è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di Montepulciano per il triennio 1/09/2015 - 01/09/2018 il dr. Riccardo Panichi;
- con nota prot. n. 26526 del 30/07/2018, questo Comune ha comunicato alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Siena la prossima scadenza del proprio Revisore dei Conti, in applicazione della normativa da ultimo citata;
- la Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Siena, con nota ns prot.n. 27872 del 07/08/2018, in risposta alla comunicazione del Comune, ha reso noto che in data 07/08/2018 ha effettuato l'estrazione, di cui si allega verbale, e dalla quale risultano estratti, nell'ordine sotto indicato, i seguenti professionisti:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1) CAMPOPIANO GIOVANNI | : | Primo revisore estratto e designato per la nomina |
| 2) VANNUCCI RICCARDO | : | prima riserva estratta |
| 3) BARTOLOZZI LUCA | : | seconda riserva estratta |

Dato atto che questo Comune, con nota del 13/08/2018 prot. 28740, ha provveduto a contattare il primo estratto, dr. Giovanni Campopiano, e che lo stesso si è dichiarato disponibile ad accettare la nomina sottoscrivendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

attestante l'assenza di cause di incompatibilità o di impedimenti ad assumere la carica, dichiarazione acquisita al protocollo comunale n. 28885 in data 13/08/2018 (allegata al presente atto)

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 241, 7° comma, del T.U. Enti locali, l'Ente locale stabilisce il compenso spettante al Revisore con la stessa delibera di nomina;

VISTI:

- D.M. 25.09.1997 n. 475 “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali;
- D.M. 20.05.2005 ad oggetto “ Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”;

VERIFICATO il rispetto dei limiti di cui agli artt. 236-238 del TU 267/2000;

VISTO l'atto di orientamento emanato in data 13.07.2017 dal Ministero dell'Interno – Osservatorio sulla Finanza e sulla Contabilità degli Enti Locali - ex art. 154 – comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, sui criteri di individuazione dei limiti minimi nella determinazione del compenso dei revisori dei conti degli enti locali;

SOTTOLINEATO che l'atto di orientamento sopra citato, al fine di promuovere la maggiore omogeneità possibile tra enti della medesima fascia demografica, è stato espresso nei termini che seguono “la commisurazione del compenso base annuo lordo, da intendersi come imponibile ai fini IRPEF, spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali al sistema delle fasce demografiche, come attuato dal D.M. 20 maggio 2005, vuole individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore.” E che:

- risponde a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione,
- l'attribuzione del compenso compreso tra il limite massimo della fascia demografica di appartenenza dell'Ente ed il limite massimo della classe immediatamente inferiore, da considerare anche ai fini delle eventuali maggiorazioni previste dalla legge;

Rilevato che la misura massima del compenso, stabilito dal D.M. 20 maggio 2005 per i Comuni di fascia demografica compresa tra i 10.000 ed i 19.999, abitanti ammonta ad € 8.240,00 annui, mentre quello massimo previsto per i comuni di fascia demografica immediatamente inferiore, ammonta ad € 6.490,00;

Ritenuto di riconoscere al Revisore dei conti un compenso annuo di € 7.416,00 (oltre al contributo del 4% ed all'iva del 22%),) pari ad un importo compreso fra il limite minimo e massimo, determinato con riferimento all'atto di Orientamento espresso in data 13.07.2017 dal Ministero dell'Interno – Osservatorio sulla Finanza e sulla Contabilità degli Enti Locali, in quanto il revisore deve svolgere le sue funzioni anche presso l'Istituzione Biblioteca e Archivio Storico Comunale “ Piero Calamandrei” senza determinazione di ulteriori maggiorazioni previste all'art. 1 del D.M. 20 maggio 2005;

Ritenuto di riconoscere inoltre il rimborso spese di viaggio per la presenza necessaria (o richiesta) presso la sede comunale finalizzata al disimpegno della funzione, con il seguente criterio, in caso di utilizzo del proprio mezzo:

- rimborso eventuale pedaggio autostradale
- rimborso di 1/5 del costo della benzina per ogni Km percorso (il costo della benzina sarà determinato in base al prezzo/litro vigente tempo per tempo)

Visto il parere favorevole, di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario sulle proposte deliberative contenute nel presente atto;

Premesso che rientra nell'aula Consiliare il Consigliere Alice Raspanti e che pertanto prende parte alla votazione;

Con voti a favore n. 11 (Gruppo Centrosinistra), contrari n. 2 (Gruppo Insieme per Cambiare) e n. 3 astenuti, (Gruppo Movimento 5 Stelle e Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), su 16 Consiglieri presenti e n. 16 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1)Di nominare, a seguito dell'estrazione indicata in premessa, quale revisore dei conti per il triennio 01/10/2018 – 01/10/2021 il dr. GIOVANNI CAMPOPIANO, C.F. CMP GNN65S10G999U, nato a Prato (PO), con studio via Bicchieraia n. 2 - 59013 Montemurlo (PO) partita iva 01790020876, in possesso dei requisiti di legge, essendo iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Circostrizione del tribunale di Prato al n° 158/A (con decorrenza febbraio 1990) e nel Registro dei Revisori Legali dei Conti con numero di iscrizione 9990;
- 2)Di dare atto che il suddetto professionista ha attestato che non sussiste alcuna causa di incompatibilità o di ineleggibilità, di cui all'art. 236 del TUEL, che lo stesso non è mai stato eletto revisore di questo ente e non supera, con la presente nomina, il limite di incarichi di cui all'art. 238 dello stesso TUEL.
- 3)Di determinare quale trattamento economico per il Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 241, comma 7, del TUEL, entro i limiti di legge, il compenso annuo lordo di Euro 7.416,00, oltre ad Iva, e contributo previdenziale, nonché i rimborsi per missioni ;
- 4)Di dare atto che la spesa è stata opportunamente prevista nel Bilancio di previsione 2018 – 2020 al capitolo 103100, Piano Finanziario 1.03.02.01, Missione/Programma 01.03, e che il responsabile del servizio finanziario adotterà l' impegno di spesa con proprio provvedimento.
- 5)Di comunicare al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore dei Conti, nei termini e con le modalità di cui all'art. 234, comma 4, del citato T.U. Enti Locali.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti a favore n. 11 (Gruppo Centrosinistra), contrari n. 2 (Gruppo Insieme per Cambiare) e n. 3 astenuti, (Gruppo Movimento 5 Stelle e Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), su 16 Consiglieri presenti e n. 16 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di conferire immediata eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000, con separata ed unanime votazione.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

(Lorenzo Bui)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Michele Pinzuti)



COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
AREA FINANZIARIA

Proposta di delibera n. 69 del 13-08-2018

OGGETTO: REVISORE DEI CONTI - NOMINA PER IL TRIENNIO 2018-2021

Parere ai sensi dell'art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile



COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito alla pratica DELC - 69 - 2018 si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.ssa Simonetta Gambini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal 01-10-2018 e per 15 giorni consecutivi, *ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.*

Pubblicata N 2018002674

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

Per copia conforme all'originale

Lì, 01-10-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:

- Comunicazione ai Consiglieri com.li il 01-10-2018 _____

ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-09-2018 -
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00*).
- dopo il **decimo** giorno dalla loro pubblicazione
(*art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00*).

Li

firmato IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele Pinzuti)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.